



DETERMINA N.6 del 30.03.2021

DI PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Il Direttore

PREMESSO che in data 22 febbraio 2021 scade la convenzione di cassa in essere stipulata con l'istituto di Credito Bper Banca spa.;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO in particolare l'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici relativo alla proroga dei contratti pubblici, ai sensi del quale "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara";

VISTA la Convenzione agli atti di Sede per la gestione del servizio di cassa della durata di 3 anni e, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio, per fatti organizzativi, e comunque per un periodo massimo di anni 1;

VISTE le deliberazioni n. 86/2011 e n. 66/2012 dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), che hanno avuto modo di evidenziare che "la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro" e quindi che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97, Cost.), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

CONSIDERATO che non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito da ANAC (FAQ n. 10 – sezione "Contributi in sede di gara") giacché "la proroga sposta in avanti il termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione accessiva all'atto di affidamento" e FAQ A42 – sezione "Tracciabilità dei flussi") dato che la proroga "è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario".

PREMESSO altresì che l'attuale impiegata amministrativa è in itinere del passaggio ad altra Amministrazione e dunque non vi è il tempo tecnico di esplicitare la procedura di gara

Per tutto quanto premesso, visto e considerato **DETERMINA** di avvalersi della proroga tecnica già prevista nello schema di convenzione relativo all'affidamento del servizio di cassa con l'Istituto Bper Banca Spa, alle attuali condizioni economiche per il periodo di anni 1 (uno) e dunque fino al 22 febbraio 2022.

Salve le pubblicazioni della presente sul sito dell'Ente.

Il Direttore AC Piacenza

Dr. Mauro Iulianetti